



N° 18 del Reg. Del

# COMUNE DI PRATO CARNICO

Provincia di Udine

## Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

SEDUTA del 25/08/2014

**OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2014.**

L'anno duemilaquattordici, addì venticinque del mese di agosto alle ore 20:00, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. Seduta di Prima convocazione in sessione ordinaria.

A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica sono intervenuti:

Nominativo	Carica	P	A
SOLARI VERIO	Sindaco	X	
AGOSTINIS LUIGIA	Consigliere	X	
AGOSTINIS MATTEO	Consigliere	X	
AGOSTINIS ROBERTA	Consigliere	X	
ANTONIPERI CHRISTIAN	Consigliere	X	
CASALI LUIGI	Consigliere	X	
CLEVA EZIO	Consigliere	X	
GIACOMETTI SAMUELE	Consigliere	X	
GONANO ERICA	Consigliere	X	
LEITA ENRICO	Consigliere	X	
PASQUI BRUNO	Consigliere	X	
PETRIS CINZIA	Consigliere		X
SOLARI AMANZIO	Consigliere	X	

12

1

Assume la presidenza il signor Verio Solari nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Bruno Cimenti.

La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull'oggetto sopra indicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'art. 14, comma 31 della L.R. 31.12.2012 n. 27 secondo cui gli enti locali del Friuli Venezia Giulia possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima dell'adozione del bilancio;

Visto il Decreto n. 11/G/2014 del 06.08.2014 dell'Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali, coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla protezione civile, con il quale è stato prorogato al 30 settembre 2014 il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione 2014 da parte degli enti locali della Regione;

Visto l'art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147, comma 639 e seguenti, che istituisce l'imposta unica comunale che si compone, tra l'altro, anche della Tassa sui rifiuti (TARI), dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria; La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;

Tenuto conto che in virtù della normativa citata al punto precedente, con decorrenza dal 01.01.2014, cessa di avere applicazione la Tassa sui rifiuti e sui servizi (TARES), ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

Considerato che con proprie precedenti deliberazioni di data odierna sono stati approvati, rispettivamente, il Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani 2014 e relativa relazione ed il Regolamento per la disciplina dell'Imposta unica comunale (IUC) che disciplina, tra l'altro, anche la Tassa sui rifiuti (TARI);

Appurato che ai sensi dell'art. 1, comma 651, della Legge n. 147/2013, il Comune nella commisurazione della tariffa deve tener conto dei criteri previsti dal regolamento di cui al D.P.R. 27.04.1999 n. 158; criteri utilizzati anche per la TARES;

Constatato che tariffa è articolata in una parte fissa, determinata in relazione ai componenti essenziali del costo del servizio e in una parte variabile rapportata alla quantità di rifiuti conferiti ed è articolata tra le utenze domestiche e non domestiche. Quest'ultima ripartizione viene realizzata in conformità all'art. 4 del D.P.R. n. 158/99 determinando i rifiuti delle utenze non domestiche attraverso il prodotto tra le superfici di ogni categoria per il coefficiente di produttività specifici e calcolando per differenza rispetto ai rifiuti totali, le quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche; per la ripartizione proporzionale della parte variabile tra i sei gruppi di componenti familiari si sono adottati dei coefficienti specifici;

Considerato l'art. 8 del D.P.R. 27.04.1999, n. 158, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

Precisato, con riferimento all'allegato al DPR n. 158/1999, che il Comune di Prato Carnico rientra nella fascia di Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;

Preso atto che ai sensi dell'art. 1, comma 652, ultimi due periodi, della Legge n. 147/2013, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti; e che al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3b, e 4b dell'allegato 1 al

regolamento di cui al DPR n. 158/1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50%, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alla tabella 1b del medesimo allegato 1;

Tenuto conto in particolare delle disposizioni impartite dai commi dal 641 al 663, dall'art. 1, della Legge n. 147/2013;

Ritenuto di modificare i coefficienti delle tabelle 3b e 4b allegato B del Regolamento, nei limiti fissati dal comma 652, ultimi due periodi, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella misura di seguito indicata:

**Tabella 3b allegato B**

	<b>Attività</b>	<b>Kc applicato.</b>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,320
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,670
3	Stabilimenti balneari	0,380
4	Esposizioni, autosaloni	0,300
5	Alberghi con ristorante	1,070
6	Alberghi senza ristorante	0,800
7	Case di cura e riposo	0,950
8	Uffici, agenzie, studi professionali	1,000
9	Banche ed istituti di credito	0,550
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,870
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,070
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	0,720
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,920
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,430
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,550
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	2,260
17	Bar, caffè, pasticceria	2,320
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,760
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,540
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,060
21	Discoteche, night-club	1,040

**Tabella 4b allegato B**

	<b>Attività</b>	<b>Kd applicato</b>
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2,600
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	5,510
3	Stabilimenti balneari	3,110
4	Esposizioni, autosaloni	2,500
5	Alberghi con ristorante	8,790
6	Alberghi senza ristorante	6,550
7	Case di cura e riposo	7,820
8	Uffici, agenzie, studi professionali	8,210

9	Banche ed istituti di credito	4,500
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	7,110
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,800
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucc.	5,900
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	7,550
14	Attività industriali con capannoni di produzione	3,500
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,500
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	18,460
17	Bar, caffè, pasticceria	18,995
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	14,430
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,590
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	49,720
21	Discoteche, night-club	8,560

Si è ritenuto di apportare le suddette modifiche per adeguare i coefficienti, parametri, quozienti potenziali di produzione dei rifiuti alla realtà dei comuni di piccole dimensioni come il nostro, con una densità di abitanti in rapporto al territorio molto esigua e che scontano le difficoltà e i disagi tipici dei paesi con limitato afflusso di gente, con poco turismo e attività economiche poco fiorenti la cui produzione di rifiuti non potrà mai essere parificata a quella di entità urbane più popolose pur rientrando nella fascia di abitanti presa in riferimento; Spesso le attività commerciali ed i pubblici esercizi nei nostri paesi svolgono una funzione prevalentemente sociale in quanto unici punti di aggregazione e di riferimento per la popolazione e che applicando i criteri così come determinati a livello ministeriale ne risulterebbe un carico tributario, in particolare per le utenze non domestiche, insostenibile e iniquo proprio perché non corrispondente ad una reale e verosimile produzione di rifiuti in quanto si tratta, per i nostri territori, di realtà produttive o terziarie poco fiorenti perché a servizio di una utenza esigua;

Ritenuto di dover concedere la riduzione del 20% sulla parte variabile delle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, ai sensi dell'art.40, comma 1, del Regolamento per la disciplina dell'Imposta unica comunale (IUC);

Ritenuto di fissare al 20% la riduzione del tributo in favore delle ONLUS e delle associazioni senza fine di lucro, che operano in favore della collettività, ai sensi dell'art. 41, comma 1, del Regolamento per la disciplina dell'Imposta unica comunale (IUC);

Precisato che le entrate derivati dall'applicazione della tassa sui rifiuti copre integralmente i costi di gestione del servizio rifiuti che sono inseriti nello schema di bilancio 2014 in corso di approvazione;

Visto il parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Fiscale;

Visto il parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il parere dell'organo di revisione dell'ente, acquisito in ottemperanza all'art. 239, comma 1, lettera b), numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

- Con n° 12 voti favorevoli - espressi per alzata di mano – su n° 12 consiglieri presenti e votanti, per quanto attiene l'atto in adozione;
- Con n° 12 voti favorevoli - espressi per alzata di mano – su n° 12 consiglieri presenti e votanti, per quanto attiene la dichiarazione della sua immediata esecutività,

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di approvare l'articolazione tariffaria descritta in premessa della Tassa sui rifiuti (TARI), attuata in conformità alle disposizioni impartite del D.P.R. n. 158/1999;
3. di approvare le tariffe della tassa sui rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche come da allegato sub. "A" alla presente, dando atto che le tariffe giornaliere sui rifiuti sono calcolate secondo le modalità previste dall'art. 44 del regolamento per la disciplina della Imposta unica comunale – Titolo 3 – Disciplina della Tassa sui rifiuti;
4. di fissare al 20% la riduzione sulla parte variabile delle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
5. di fissare al 20% per cento la riduzione del tributo in favore delle ONLUS e delle associazioni senza fine di lucro, che operano in favore della collettività, ai sensi dell'art. 41, comma 1, del Regolamento per la disciplina dell'Imposta unica comunale (IUC);
6. di delegare il Responsabile del servizio finanziario ad effettuare, entro e non oltre il 10 settembre 2014, gli adempimenti necessari ai fini della pubblicazione della presente delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il prossimo 18 settembre.
7. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 19, della L.R. 11/12/2003 n.21, così come sostituito dall'articolo 17, comma 12, della L.R. 24/05/2004 n.17.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

IL Sindaco  
Atto Firmato Digitalmente

IL Segretario Comunale  
Atto Firmato Digitalmente